

## DICHIARAZIONE ARTICOLO 31 D.L. N. 50/2022 INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Il sottoscritto

Nome e Cognome	Codice Fiscale (dipendente)
----------------	-----------------------------

In qualità di dipendente del datore di lavoro

Datore di lavoro	Codice Fiscale (datore di lavoro)
------------------	-----------------------------------

in relazione a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022 che prevede l'erogazione , da parte del datore di lavoro , di un BONUS UNA TANTUM DI 200 EURO a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano beneficiato , nel primo quadrimestre 2022 , per almeno un mese , della riduzione di 0.8 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS ai sensi del comma 121 , art. 1 della Legge 234/2021 (vedasi cedolini paga del periodo) e consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero,

### DICHIARA CONTEMPORANEAMENTE

1. Di **NON** essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria , di pensione o assegno sociale , di pensione o assegno per invalidi civili , ciechi e sordomuti , nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione , con decorrenza entro il 30 Giugno 2022 (comma 1 art. 32 DL 50/2022)
2. Che il proprio nucleo familiare **NON** è beneficiario del reddito di cittadinanza di cui al DL 4/2019 (comma 18 art.32 del DL 50/2022)
3. Di **NON** beneficiare dell'indennità una tantum di 200 euro relativamente ad ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento.

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma del dipendente

Comma 1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed e' successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Comma 18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non e' corrisposta nei nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo

**MODELLO DA COMPILARE FIRMARE E INVIARE ALL'AZIENDA  
NON INVIARE A STUDIO STEFANELLI**